



Volantino – 1° gennaio 2024

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie

In generale

L'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita nel caso di carburanti impiegati per i seguenti scopi:

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori)¹;
- prova al banco di motori nuovi di costruzione propria;
- propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
- riscaldamento (produzione di calore);
- olio diesel per la pulizia e la lubrificazione.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Sui combustibili fossili (olio da riscaldamento, gas naturale, carbone, coke di petrolio ecc.) utilizzati, tra l'altro, per la produzione di calore e il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore è riscossa la tassa sul CO₂ (vedi www.dogana.ch). Nei casi in cui la tassa è dovuta, essa viene calcolata automaticamente insieme all'importo della restituzione.

L'olio diesel può essere utilizzato anche per la pulizia e la lubrificazione². In questo caso la quantità impiegata soggiace tuttavia alla tassa d'incentivazione sui COV (vedi www.cov.admin.ch). I richiedenti ricevono una decisione di riscossione posticipata per la tassa d'incentivazione sui COV nonché una decisione concernente la restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Beneficiari

L'imposta è restituita alle persone che impiegano il carburante per gli scopi sopraelencati.

Rilevamenti

La quantità di carburanti utilizzata per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine per ogni macchina o impianto devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. I rilevamenti devono contenere almeno i seguenti dati:

- cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento o dal contatore dei chilowattora all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- prestazione lavorativa suddivisa in base agli scopi fruente di agevolazioni fiscali (ore di funzionamento o chilowattora) e agli scopi non fruente di agevolazioni fiscali;

¹ Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.

² Se viene impiegato carburante diesel per la pulizia e la lubrificazione, occorre osservare le disposizioni cantonali concernenti la protezione delle acque.

- identificazione univoca e non modificabile della macchina o dell'impianto (p. es. numero di serie).

Per quanto riguarda l'olio diesel per la pulizia e la lubrificazione, devono essere annotate le quantità impiegate e il genere di impiego. Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante per determinate utilizzazioni stazionarie» (mod. 47.30). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati previsti dal modulo pubblicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Se una macchina o un impianto non è dotato di serie di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'UDSC può autorizzare che nel controllo del consumo non sia menzionata la cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento. La rispettiva domanda può essere inoltrata all'UDSC (indirizzo in fondo al volantino).

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda di restituzione

Per compilare la domanda sono necessari i seguenti moduli:

- modulo 47.10a per
 - impianti fissi per la produzione di energia elettrica (propulsione di generatori);
 - prova al banco di motori nuovi di costruzione propria;
- modulo 47.10b per
 - propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore;
 - propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo);
 - riscaldamento;
- modulo 47.10c per
 - olio diesel per la pulizia e la lubrificazione.

I beneficiari devono inoltrare la domanda di restituzione insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.30) entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio³ nel quale il carburante è stato consumato, all'

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
MLA
3003 Berna.

La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Aliquote di restituzione e pagamenti posticipati di tasse d'incentivazione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della differenza tra le aliquote normali e quelle ridotte. Per i carburanti comuni sono desumibili dalla seguente tabella. Anche in caso di restituzioni che al contempo comportano la riscossione di tasse d'incentivazione (tassa sul CO₂ o sui COV), le relative aliquote sono indicate nella tabella.

³Per i richiedenti che non sono obbligati a tenere la contabilità ai sensi dell'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (RS 220), l'anno civile è considerato come anno d'esercizio.

Genere di carburante (unità di misura per la quantità: 100 litri a 15° C)	Aliquota di restituzione in CHF	Tassa d'incentivazione in CHF	
Restituzioni mod. 47.10a			
• Benzina	75.94	---	
• Olio diesel	79.27	---	
Restituzioni mod. 47.10b			
• Benzina	75.94	CO ₂	27.84
• Olio diesel	79.27	CO ₂	31.80
Restituzioni mod. 47.10c	79.57	VOC	3.00 per kg*

* Conversione da litri a kg secondo la seguente formula: litri x 0.835 / 2

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di carburante consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante consumato. L'eventuale riscossione posticipata della tassa d'incentivazione avviene contemporaneamente alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (5 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 30.-, massimo fr. 500.-). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOM; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: mla@bazg.admin.ch).